

APPROVAZIONE STATUTO DELLA SOCIETÀ ACCAM SPA E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Il presidente dà la parola all'assessore Giani che illustra il provvedimento.

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ACCAM S.p.A. è una società di capitali derivante dalla trasformazione, in data 1° gennaio 2004 ai sensi dell'art. 115 D.lgs. 267/2000, del "Consorzio Intercomunale di Servizi Ambientali - ACCAM", costituito dai Comuni di: Arsago Seprio, Buscate, Busto Arsizio, Canegrate, Cardano al Campo, Castano Primo, Castellanza, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Golasecca, Gorla Maggiore, Legnano, Lonate Pozzolo, Magnago, Marnate, Nerviano, Olgiate Olona, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Somma Lombardo, Vanzaghello, Vizzola Ticino;
- la società, partecipata dal Comune di Castellanza per la quota 3,59% è interamente pubblica in quanto il suo capitale sociale è detenuto da n. 27 Enti locali delle Province di Varese e Milano e svolge per conto del Comune di Castellanza il servizio di smaltimento dei rifiuti;
- in data 27.6.2017 è entrato in vigore il D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", le cui disposizioni hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di Amministrazioni pubbliche nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
- il D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. impone, alle società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore dello stesso, l'adeguamento degli statuti sociali alle disposizioni ivi previste laddove se ne rilevi la necessità;

Considerato che sulla base di quanto emerso in ordine alle innovazioni normative apportate dalle norme sopra citate e dai decreti legislativi attuativi, si è reso necessario procedere alla revisione del vigente Statuto della Società Accam S.p.A. nella formulazione approvata dal C.D.A della società in data 01.03.2018, dal Comitato per il Controllo Analogo nella seduta del 12.03.2018 e da ultimo, dall'Assemblea dei soci il 28.9.2018;

Dato atto che:

- il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" interviene su numerosi aspetti dell'organizzazione societaria regolati all'interno degli Statuti, ed in particolare delle c.d. società "*in house providing*", afferenti l'oggetto sociale, gli organi di amministrazione e controllo ed i loro compensi nonché i controlli interni, per i quali è necessario intervenire con opportuni adeguamenti statutari ove riscontrata la necessità;
- tra i principali elementi oggetto di verifica e modifica sui quali è intervenuto il D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. si annoverano:
 - a) la necessità di esplicitare le circostanze che confermino la situazione del c.d. "controllo analogo" e la verifica che non vi siano clausole statutarie ostative a tale principio comunitario (art. 16, comma 2);
 - b) la precisazione dell'oggetto sociale esclusivo con riferimento alle attività consentite previste dall'art. 4 e, per le società c.d. "*in house providing*" le attività consentite e la prevalenza dell'attività gestionale con gli enti soci indicati all'art. 4 comma 4;
 - c) per le società c.d. "*in house providing*", la previsione che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dagli enti pubblici partecipanti, e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite sia consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (art. 16, comma 3);
 - d) l'osservanza dei principi previsti all'art. 11 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. in tema di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo, il rispetto dell'equilibrio di genere, i principi da seguire per la determinazione dei compensi dei gettoni e dei

- premi di risultato, le deleghe gestionali e la figura del vice-presidente del CdA ed all'istituzione di organi diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme generali in materia societaria;
- e) il divieto di costituire nuove società o di acquisire nuove partecipazioni per le società che svolgano anche attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti partecipanti, così come previsto dall'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
 - f) il rafforzamento degli strumenti di controllo sull'organizzazione e sul governo societario previsti dall'art. 6 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i.;
 - g) ulteriori previsioni inerenti gli obblighi informativi in materia di trasparenza ed anticorruzione, previsti dal nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica all'art. 22 e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché eventuali ulteriori deroghe alle disposizioni civilistiche per le società c.d. "*in house providing*";

Richiamate le Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti), adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e pubblicate sul relativo sito internet, ove, nel riassumere i più recenti orientamenti normativi e giurisprudenziali in materia di rapporti di delegazione interorganica, si precisa che: "Ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, è necessario l'accertamento della "sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali o di altro corrispondente strumento di diritto pubblico, nonché eventualmente nel contratto di servizio. Il controllo analogo deve avere ad oggetto sia gli organi che gli atti dell'organismo partecipato e deve riguardare gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari di qualità dei servizi e della gestione";

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario garantire la piena rispondenza della situazione di fatto alla fattispecie astratta del rapporti di delegazione interorganica definito *in house providing*, provvedendo compiutamente alla disciplina del controllo analogo conformemente agli orientamenti dell'ANAC;

Ritenuto, pertanto, di definire una convenzione, ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., fra i soci della Società ACCAM spa, per la disciplina dell'esercizio del controllo analogo sulla società stessa;

Visti:

- la proposta di nuovo statuto così come adeguato alle nuove norme (Allegato A);
- lo schema di convenzione nella versione licenziata dal Comitato per il controllo analogo per approvazione dei soci in data 07/06/2018 (Allegato B);

Preso atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 175/2016 nonché dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000, l'approvazione dei suddetti atti rientra fra le competenze del Consiglio Comunale;

Evidenziato tuttavia che:

- l'art. 11, comma 8, lettera d) del D.lgs. 175/2016 prevede il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali della società;
- l'art. 16, comma 2, lettera c) del medesimo D.lgs. 175/2016 prevede la possibilità di concludere appositi patti parasociali ai fini dell'acquisizione dei requisiti del controllo analogo;

Ritenuto per le motivazioni sopra indicate, di approvare lo Statuto e la Convenzione e di dare mandato al Sindaco per proporre all'Assemblea dei Soci l'istituzionalizzazione dei patti parasociali ai sensi del citato art. 16, comma 2;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale alla presente deliberazione ha espresso parere favorevole :

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Presenti e votanti n. 13.

Con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini) e astenuti n. 2 (Palazzo, Caputo), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare lo statuto della Società ACCAM S.p.A. sulla base delle modifiche illustrate all'Allegato "A";
- 2) di approvare la Convenzione fra i soci per l'esercizio del controllo analogo sulla Società ACCAM Spa, (Allegato B);
- 3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato:
 - ad intervenire in nome e per conto del Comune di Castellanza nell'apposita assemblea conferendogli il mandato di approvare la convenzione e di apportare le eventuali modifiche non sostanziali alla stessa;
 - di proporre all'Assemblea dei Soci l'istituzionalizzazione dei patti parasociali ai sensi del combinato disposto dalla lettera d) comma 9, dell'art. 11 e lettera c) comma 2, dell'art. 16 del D.lgs. 175/2016 (cd. Riforma Madia);
- 4) di trasmettere il presente atto alla Società ACCAM Spa per gli adempimenti di competenza;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini) e astenuti n. 2 (Palazzo, Caputo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.